

**CONCESSA ULTERIORE LIBERTÀ**

***Oltre a quanto disposto con il DPCM del 10 aprile 2020 il Presidente Conte non ha emanato altre misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per il 22 aprile è previsto un ulteriore decreto con aiuti concreti per le imprese e le famiglie.***

***Il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha recepito le misure del DCPM 10 aprile nella sua ordinanza del 19 aprile 2020.***

Il DPCM 10/04/2020 e il decreto del Presidente della provincia di Trento di data 19 aprile stabiliscono delle regole per l'esercizio di varie attività.

**ATTIVITÀ COMMERCIALI**

Il DCPM 10 aprile ha permesso l'apertura di negozi per vestiti di bambino e neonati e negozi di libri. Dal 20 aprile anche in provincia di Trento questi negozi possono aprire; così dispone il decreto del 19.04.2020. Il decreto del Presidente della provincia di Trento consente:

la riapertura degli esercizi che svolgono il commercio al dettaglio in sede fissa di vestiti per bambini e neonati (ma non nei centri commerciali) e di carta, cartone e articoli di cartoleria; se nell'assortimento di questi negozi ci fossero anche altre merceologie questi altri articoli non possono essere venduti; la vendita si deve limitare esclusivamente a vestiti per bambini e neonati e di carta, cartone e articoli di cartoleria.

L'acquisto di vestiti per bambini e neonati e di carta, cartone e articoli di cartoleria dovrà essere fatto nel territorio del comune dove la persona si trova; qualora ivi non ci fosse un negozio con tali articoli l'acquisto dovrà essere fatto nel negozio più vicino sito in altro comune.

Rimane in vigore quanto già disposto dal 14 aprile in Provincia di Trento, vale a dire che il commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria è ammesso anche all'intero delle attività di vendita di prodotti alimentari e di tabaccai e di esercizi che effettuano commercio al dettaglio di giornali, riviste periodici, fermo restando la possibilità, secondo quanto espresso in premessa, di effettuare il commercio di tali prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono.

Nel Trentino rimangono chiuse le librerie, mentre queste possono aprire nella provincia di Bolzano.

**USO DELLA MASCHERINA**

La seguente regola vale dal 20 aprile fino alla data di cessazione dell'emergenza dichiarata a livello nazionale (dimmi quando tu ....): bisogna mettere la mascherina per accedere a tutte le attività di vendita al dettaglio aperte sul territorio provinciale, alle edicole, ai tabaccai, alle farmacie, le parafarmacie e negli spazi aperti al pubblico delle banche e degli uffici postali.

Il personale a diretto contatto con il pubblico che presta la propria attività presso le predette attività deve usare i dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine e guanti; di conseguenza, dal giorno 20 aprile, chi accede alle attività di vendita di prodotti alimentari e chi fruisce dei trasporti pubblici locali deve indossare la mascherina; non è più sufficiente coprirsi naso e bocca con indumenti come sciarpe e simili. Questo vale anche per le strutture sanitarie e socio-sanitarie.

### **ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI**

Quanto descritto nel "Contor informa" del 07 aprile è prorogato fino al 03 maggio 2020: l'accesso ai negozi alimentari è consentito soltanto con l'utilizzo di mascherine e guanti monouso. I guanti monouso sono messi a disposizione del cliente da parte del negozio. Le manopole dei carelli e i manici dei cestì devono essere disinfettati dopo ogni utilizzo da parte dei clienti. Al posto di mascherine è consentita la copertura di naso e bocca con un indumento e in assenza di guanti è sufficiente l'utilizzo di soluzione disinfettante per l'igiene delle mani.

Chi lavora nella vendita di generi alimentari deve indossare Mascherina a guanti.

### **ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI E INABILI**

Sono consentiti gli spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.

### **TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Dal giorno 20 aprile 2020 fino alla data di cessazione dell'emergenza dichiarata a livello nazionale (dimmi quando tu ...), per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea, è necessario l'utilizzo della mascherina. Non è più sufficiente l'utilizzo di altro indumento per la copertura di naso e bocca.

### **ATTIVITÀ ALL'APERTO**

Con il decreto 14 aprile il Presidente della provincia di Trento ha ordinato:

*c) che dal giorno 14 aprile 2020 le attività produttive che si svolgono esclusivamente all'aria aperta, senza la necessità che per la preparazione delle attività sia necessaria la compresenza di più persone in un ambiente chiuso, siano ammesse, previa comunicazione al Presidente della Provincia, anche se non rientranti tra le attività consentite ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020;*

*d) che, ai sensi dell'articolo 2, comma 10 del DPCM 10 aprile 2020; per lo svolgimento delle attività produttive che si svolgono all'aria aperta previste dalla lettera c) o comunque consentite ai sensi dell'allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020 sia necessario il rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali e il rispetto delle norme di carattere generale previste dall'Allegato 4 del DPCM 10 aprile 2020, il Presidente della Provincia sentito il Commissario del Governo, può inibire la prosecuzione di tali attività quando si ravvisa il mancato rispetto delle necessarie norme di sicurezza.*

### **ATTIVITÀ PRODUTTIVE AL CHIUSO**

*e) che dal 14 aprile 2020 sia ammesso lo svolgimento di attività produttive e attività di cantiere al chiuso non rientranti tra quelle ammesse ai sensi del DPCM 10 aprile 2020, limitatamente alle operazioni che possono essere svolte senza la compresenza di più persone presso il medesimo impianto produttivo o cantiere o alle operazioni che possono essere svolte da più persone che, pur operando presso il medesimo impianto produttivo o cantiere, svolgono la propria attività in locali separati. Anche qui ci vuole la comunicazione al Presidente della Provincia.*

*Nell'attività che non rientrano tra quelle consentite ai sensi del DPCM 10 aprile 2020 non può comunque essere impiegato personale con contratto di lavoro dipendente.*

### **PROROGA ALTRE RESTRIZIONI**

Le altre restrizioni sono prorogate fino al 03 maggio:

- percorsi ciclabili chiusi
- parchi pubblici chiusi
- panchine pubbliche occupate soltanto da una persona
- negozi alimentari chiusi nei giorni di domenica e festivi

- scuole e servizi educativi chiusi

### **SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI DOMICILIO O RESIDENZA**

Fino al 03 maggio 2020 oltre ai spostamenti già consentiti in precedenza ora sono anche permessi quelli necessari alla cura dell'orto, se tali spostamenti sono effettuati all'interno del comune in cui la persona fisica si trova, nonché quelli necessari al conferimento, con ogni mezzo, dei rifiuti agli idonei Centri di raccolta differenziata comunali.

## **SUSSIDI E FINANZIAMENTI**

Va ricordato che per questioni di finanziamento bisogna rivolgersi sempre direttamente alla propria banca. Su questo fronte per ora non c'è niente di nuovo; pertanto ripetiamo quanto già scritto nel precedente "Contor informa". Quali sono allora le agevolazioni previste?

### **Rivio delle rate**

Con una semplice domanda e relativa autocertificazione l'imprenditore chiede alla propria banca il rinvio delle rate del mutuo, fino ad un massimo di 24 rate mensili.

Il Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparri" ha esteso la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà (di cui all'art. 2, comma 475, della l. 244/2007) per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.

### **Fondo di garanzia**

Il DL 8.4.2020 n. 23 reca alcune misure volte, fino al 31.12.2020, a facilitare il processo e ad incrementare il volume di concessione di finanziamenti alle imprese e agli esercenti arti e professioni, da parte di banche e altri intermediari finanziari autorizzati all'esercizio del credito, mediante la concessione di garanzie statali per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia per le PMI.

In particolare:

- l'art. 13 del DL 23/2020 introduce alcune norme derogatorie all'ordinaria disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI; il fondo garantisce i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese. Previa autorizzazione della Commissione europea, viene incrementata al 90% la percentuale di copertura di garanzia diretta e in alcuni casi anche fino al 100%
- l'art. 1 del DL 23/2020 attribuisce a SACE spa la possibilità di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a fronte di finanziamenti da questi erogati alle imprese con sede in Italia e che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

### **Finanziamenti veloci fino a 25.000,00 euro**

Limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti di importo non superiore a 25.000,00 euro (fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario) viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell'importo finanziato (previa autorizzazione della Commissione europea), purché:

- il finanziamento preveda l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbia una durata fino a 72 mesi;
- il soggetto finanziatore che richiede la garanzia applichi un tasso di interesse (o, nel caso di riassicurazione, un premio complessivo di garanzia) "che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro

per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento".

Per questi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000,00 euro, viene previsto anche un *iter* procedurale accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo.

## LE NUOVE MISURE DI ROMA

Per il 22 aprile è previsto un nuovo decreto da parte del consiglio dei ministri. L'obiettivo sarà il rilancio dell'economia con sussidi alle imprese ed alle famiglie e parziale eliminazione delle restrizioni dei decreti precedenti. Le misure del nuovo decreto dovrebbero entrare in vigore il 03 maggio. Cosa è stato preannunciato?

- 👉 Apertura di vari esercizi e ripresa del lavoro in numerosi stabilimenti
- 👉 70 miliardi di Euro per dare aiuto alle famiglie e alle imprese
- 👉 bonus affitti anche per immobili non accatastati C/1
- 👉 aumento del bonus da 600 a 800 Euro per i mesi di aprile e maggio
- 👉 proroga fino al 31 luglio della cassa integrazione guadagni in deroga
- 👉 proroga fino al 31 luglio del congedo parentale in alternativa al bonus baby sitter
- 👉 reddito di emergenza di 500 Euro per chi non può più lavorare (stagionali, in nero, ecc.)
- 👉 bonus voucher vacanze (350 – 500 Euro) per chi fa le vacanze estive in Italia

I dettagli di queste misure per ora non sono noti comunicare ora dei dettagli sarebbe pura speculazione. Non appena sarà disponibile il testo del decreto pubblicato (e non solo annunciato) cercheremo di dare le necessarie informazioni.

Cordiali saluti

**CONTOR**



Dr. Werner Teutsch

*Questa circolare è un'offerta non vincolante di informazioni e serve a scopi informativi generali. Non costituisce una consulenza legale, fiscale o di gestione aziendale. Contor non è responsabile dell'accuratezza, dell'attualità e della completezza delle informazioni. In conformità con l'ordinanza sulla protezione dei dati personali, vi informiamo che, nell'ambito delle nostre attività, vi invieremo circolari non vincolanti e liste di scadenza, in cui vi informeremo sulle novità in materia di diritto fiscale e commerciale, nonché sulle scadenze e gli obblighi fiscali. Se in futuro non desiderate più ricevere tali informazioni da noi, potete opporvi al ricevimento in qualsiasi momento inviando un messaggio a [info@contor.it](mailto:info@contor.it).*